

Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici  
Coordinate bancarie

**Intestatario:** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
**Istituto Bancario:** Banca d'Italia - Sede: Via Capo le Case, 45 - 00184 Roma  
**IBAN:** IT43N01000032300000000000618  
**ABI:** 01000  
**CAB:** 03230  
**BIC/SWIFT:** BITAITRRXXX

**Per gli Enti Pubblici**

I pagamenti devono essere eseguiti sul Conto di Tesoreria Unica n. 12107 accesso presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato.

In seguito all'entrata in vigore dell'articolo 35 del Decreto Legge n.1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 che dispone la sospensione, a decorrere dal 24 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, del regime di Tesoreria Unica di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997 n.279 (c.d. "Tesoreria Unica Mista") tutti i pagamenti, a favore degli Enti e Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, vanno effettuati con giroconto Banca d'Italia senza più citare l'IBAN ma indicando solo come modalità di pagamento: GIROFONDI BANCA ITALIA.

Con riferimento ai servizi resi a pagamento dagli uffici doganali, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i, di seguito, si riportano i riferimenti dei soggetti autorizzati ad operare sul conto sopra indicato.

**Soggetti autorizzati ad operare sul conto**

**Marcello Minenna** - Codice Fiscale: MNNMCL71T26A662Y  
Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

**Antonella Maria Rita D'Onofrio** – Codice Fiscale: DNFNNL62E68L120M  
Dirigente Ufficio Tesoreria

**Fabrizio Marconi** – Codice Fiscale: MR CFRZ69S20H501H  
Dirigente Ufficio Contabilità

L'Agenzia si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

I codici identificativi da indicare obbligatoriamente nelle disposizioni di pagamento sono riportati in calce alle fatture/ricevute emesse.

#### Riferimenti normativi

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici:

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821.*

LEGGE 13 agosto 2010, n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari:

- 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ..., alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici ... devono essere registrati sui conti correnti dedicati e ... devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*

---

<sup>1</sup> A norma dell'art. 5, comma 1, lettera a, del d.l.vo 82/2005 le pubbliche amministrazioni sono tenute "a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria,.... tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.....; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento"